

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2006, n. 1551

Art. 23 bis legge 23/02/2003, n. 51 – Proroga convenzioni con Artigiancassa.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sviluppo Economico e confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- il d.lgs. 31/3/1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 59/97, ha affidato alle Regioni le funzioni amministrative per la concessione di agevolazioni alle PMI e Artigianato di qualsiasi genere (art. 14);
- nell'ambito di tali agevolazioni rientrano anche quelle disciplinate dalle leggi n. 949/1952 e n. 240/1981 e s.m.i. - in materia di operazioni di credito e/o leasing agevolato - che rivestono, nel loro insieme, particolare importanza per il sistema produttivo pugliese;
- detti strumenti di agevolazione, fin dalla data di attivazione, sono stati gestiti da soggetti concessionari del Ministero del Tesoro sulla base di convenzioni nelle quali sono successivamente subentrate le Regioni, proprio in virtù del d.lgs. n. 112/98;
- la Regione Puglia è subentrata in tale rapporto con legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24, art. 3 che al secondo comma dispone, peraltro, che la gestione e gli adempimenti tecnici per la erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere alle imprese artigiane sono di norma affidati dalla Regione all'Artigiancredito Puglia e all'Artigiancassa, in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 5" ed art. 11, comma 1, e con successive delibere di G.R. e determinazioni dirigenziali attuative della legge;
- la Giunta Regionale, con deliberazioni del 5

ottobre 2001, n. 1378, del 14 maggio 2002, n. 544, del 10 dicembre 2002, n. 1992, del 10 maggio 2004, n. 675 e con la determinazione del dirigente del settore artigiano del 10 marzo 2005, n. 217 ha altresì qualificato e rafforzato gli strumenti di agevolazione di cui all'art. 37 della L. n. 949/52 e all'art. 23 della L. n. 240/81. La relativa scheda sintetica è stata notificata, ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 alla Rappresentanza Permanente d'Italia e alla D.G. Concorrenza c/o la Comunità Europea con il numero XS 10/03;

- anche il POR Puglia 2000-2006 ha stanziato risorse finanziarie, regolamentate da specifica convenzione con il soggetto gestore Artigiancassa, per sostenere ed amplificare gli effetti dei suddetti strumenti di agevolazione, rafforzandoli ulteriormente in quanto ritenuti di centrale importanza per lo sviluppo dell'artigianato e delle PMI;
- che il CdP Puglia 2000-2006 individua espressamente, nelle convenzioni con gli istituti attuatori ai sensi del d.lgs. n. 112/98, le procedure per l'attivazione di alcuni degli strumenti di agevolazione di cui sopra (vds., ad es., la Misura 4. 1. del POR Puglia 2000-2006 - Azione c);
- per effetto di questi regimi convenzionali, il quadro complessivo delle convenzioni è il seguente:
 - convenzione rep. n. 5357 del 30/11/2000 - subentro all'Amministrazione statale nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate con Artigiancassa - con scadenza 16/11/2005;
 - convenzione rep. n. 5556 del 30/7/2001 - atto aggiuntivo alla convenzione tra Regione Puglia ed Artigiancassa SpA rep. n. 5357 del 30/11/2000 - con scadenza 16/11/2005;
 - convenzione rep. n. 5594 in data 8/10/2001 - gestione e attuazione dell'Azione e) della Misura 4.1 del POR 2000 / 2006 - con scadenza il 31/12/2008;
 - convenzione rep. n. 6241 del 12/6/2003 - gestione tipologie di aiuto nel rispetto del Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12/1/2001 - con scadenza 31/12/2005;

- la durata dei corrispondenti interventi previsti nel POR Puglia - anche per effetto delle determinazioni dei comitati di sorveglianza - è stabilita al 31.12.2006 (con procedure di spesa e rendicontazione da ultimarsi entro il 31.12.2008), le convenzioni stipulate con l'Artigiancassa SpA nella sua qualità di Soggetto Gestore e di beneficiario finale hanno, quindi, scadenze variabili, a seconda delle disponibilità finanziarie (Fondo Unico Regionale e/o POR Puglia 2000 / 2006), dal 16 novembre del 2005 giusta convenzione n. 5337 del 30/11/2000 di subentro della Regione Puglia alle Amministrazioni statali, al 31 dicembre del 2008 (convenzione n. 5594 dell'8 ottobre 2001);

considerato che

- con legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 è stato avviato un processo di riforma degli strumenti di agevolazione del l'artigianato, processo attualmente in corso;
- che detta riforma risulta indifferibile dal momento che la vigente carta di aiuti è in scadenza al 31.12.2006 ed è, comunque, in corso di elaborazione la nuova carta degli aiuti per il periodo 2007-2013;
- nelle more della adozione della nuova carta di aiuti ovvero in mancanza di notifica, ogni intervento di incentivazione risulterà sospeso;
- la Regione intende impostare i propri nuovi interventi di incentivazione alle imprese artigiane prevalentemente su strumenti che consentano una logica di rotatività, di conservazione e di redditività delle risorse e che, pertanto, in tale ottica, la finanziabilità delle leggi 949/52 e 240/81 dovrà essere sottoposta a approfondita verifica;
- i nuovi interventi da adottarsi saranno altresì indirizzati verso la semplificazione e la intersectorializzazione degli strumenti agevolativi, attualmente non garantite dagli strumenti vigenti;
- Tutto ciò premesso e considerato, visto l'art. 23 bis della legge 23/2/2006, n. 51, che ha stabilito espressamente "Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, con-

tributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'art. 3, comma 1, L. 489/93 e all'art. 15 D.Lgs. 112/98 possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni", si considera opportuno accedere alla facoltà concessa dal legislatore nazionale concernente, in specie, la proroga della concessione stipulata con Artigiancassa per consentire la prosecuzione dell'operatività degli strumenti di agevolazione per l'artigianato, in ragione del perseguimento del primario interesse pubblico finalizzato allo sviluppo economico del territorio, piuttosto che procedere con l'indizione di una gara ad evidenza pubblica, che risulterebbe, nella certezza attuale di scadenza del regime di aiuti al 31.12.2006, inutilmente esperita.

- Ciò ha suggerito una fase di trattativa con la Direzione generale di Artigiancassa che ha condotto al seguente risultato:
 - proroga di tutte le convenzioni sopra indicate fino al 16.11.2010
 - clausola di recesso ad nutum in favore della Regione Puglia a partire dal 1.1.2009, coincidente con l'improrogabile scadenza fissata per il 31.12.2008 per le rendicontazioni delle procedure di spesa relative al POR Puglia 2000-2006;
 - clausola di risoluzione anticipata ed automatica delle convenzioni per la sopravvenuta cessazione, derivante da fonti normative e regolamentari nazionali o regionali, dell'attuale regime differenziato in favore di un regime unico di aiuti.

applicazione di una riduzione del 10% sul corrispettivo dovuto a valere su tutte le convenzioni.

Copertura Finanziaria ai sensi della l.r. 16/11/2001, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni

- la spesa relativa agli oneri rivenienti dal presente provvedimento troverà copertura a valere sulle disponibilità del cap. 211095 del corrente Bilancio di previsione - Spese per la liquidazione

delle commissioni agli istituti di credito convenzionati per il servizio di gestione dei fondi pubblici - D. L.VO 112/98" Euro 500.000,00;

- Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4, comma 4, lettera K della L.R. n. 7/1997;

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di autorizzare la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alle convenzioni con ARTIGIANCASSA, allegato alla presente delibera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 bis della legge 23/2/2006, n. 51, ai seguenti patti e condizioni:
 - proroga di tutte le convenzioni sopra indicate fino al 16.11.2010;

- clausola di recesso ad nutum in favore della Regione Puglia a partire dal 1.1.2009, coincidente con l'improrogabile scadenza fissata per il 31.12.2008 per le rendicontazioni delle procedure di spesa relative al POR Puglia 2000-2006;
- clausola di risoluzione anticipata ed automatica delle convenzioni per la sopravvenuta cessazione, derivante da fonti normative e regolamentari nazionali o regionali, dell'attuale regime differenziato in favore di un regime unico di aiuti;

applicazione di una riduzione del 10% sul corrispettivo dovuto a valere su tutte le convenzioni.

- 2) di delegare il Dirigente del Settore Industria a predisporre e sottoscrivere tutti gli atti conseguenti all'attuazione della presente iniziativa.
- 3) di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all'impegno e liquidazione delle somme di che trattasi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

ATTO INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART.23 bis L.23.2.2006 n.51

L'Anno 2006 addidel mese di

Tra la **REGIONE PUGLIA**, di seguito "REGIONE", rappresentata dal dott....., Dirigente del Settore....., domiciliato per la carica presso la sede....., a tanto autorizzato dalla delibera di Giunta Regionale n.....del.....

E

ARTIGIANCASSA – Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.a., di seguito "ARTIGIANCASSA", Gruppo Bancario BNL, con sede in Roma, via Crescenzo del Monte, n.25/45, capitale sociale Euro 35.000.000,00, interamente versato, codice fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n.01158450583, iscritta all'Albo della Banca d'Italia al n.747756.80, in persona dell'avv. Gianfranco Verzaro, nato a Civitavecchia (RM) il 1 dicembre 1945, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente la Società che rappresenta,

PREMESSE

- 1) con convenzione del 16 novembre 1995, stipulata tra il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia), di seguito "Ministero" e ARTIGIANCASSA ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 26 novembre 1993 n. 489, successivamente modificata ed integrata, è stata disciplinata la gestione, in regime di concessione decennale, degli interventi agevolativi di cui all'art. 37, L. 25 luglio 1952, n. 949, art. 23, L. 21 maggio 1981 n. 240 e L. 14 ottobre 1964 n. 1068;
- 2) con convenzione del 30 novembre 2000, integrata con atto del 30 luglio 2001, la REGIONE è subentrata al Ministero nella convenzione sub 1), ai sensi dell'art. 15 comma 1, D.l.gs.112/98.

Alle predette convenzioni si sono aggiunte, quali atti integrativi e aggiuntivi, le seguenti:

- 3) convenzione rep. n. 5556 del 30/7/2001 – integrativa della convenzione tra Regione Puglia ed Artigiancassa SpA rep. n. 5357 del 30/11/2000 – con scadenza 16/11/2005 – con cui si affida al Comitato Tecnico Regionale l'amministrazione dei fondi per gli interventi agevolativi previsti dalle L.L. 949/52, 240/81, 1068/64, 317/91;
- 4) convenzione rep. n. 5594 sottoscritta in data 8/10/2001 – con cui è stata convenuta, in aggiunta, la gestione e attuazione dell'Azione c) della Misura 4.1 del POR 2000 / 2006 – con scadenza il 31/12/2008, ai sensi dell'art. 5 della convenzione Rep. 5357/00;
- 5) con deliberazioni di Giunta Regionale n. 544 del 14.5.2002, n. 1992 del 10.12.2002 e n. 675 del 10.5.2004 e con determinazione n. 217 del 10.3.2005 sono stati qualificati e rafforzati gli strumenti di agevolazione gestiti da ARTIGIANCASSA
- 6) in esecuzione della deliberazione G.R.1992/02, di cui al precedente punto 5), è stata sottoscritta la convenzione rep.6241 in data 12 giugno 2003, con cui la REGIONE ha affidato ad ARTIGIANCASSA, in conformità al Programma Operativo Regionale 2000-2006 – Misura 4.1 – Azione C, la gestione di fondi incrementativi di quelli già previsti nella convenzione sub 1), così modificando la convenzione sub 4);
- 7) l'art. 23 bis della legge 23/2/2006, n. 51 ha stabilito espressamente “Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'art. 3, comma 1, L. 489/93 e all'art. 15 D. Lgs. 112/98 possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni”

- 8) con legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 è stato avviato nella Regione Puglia un processo di riforma degli strumenti di agevolazione dell'artigianato, processo attualmente in corso;
- 9) detta riforma risulta indifferibile dal momento che la vigente carta di aiuti regionale è in scadenza al 31.12.2006 ed è, comunque, in corso di elaborazione la nuova carta degli aiuti per il periodo 2007-2013;
- 10) nelle more della adozione della nuova carta di aiuti regionale ogni intervento di incentivazione risulterà sospeso;
- 11) la Regione intende impostare la prossima programmazione dei propri nuovi interventi di incentivazione su strumenti che consentano una logica di rotatività, di conservazione e di redditività delle risorse e che, pertanto, in tale ottica, la finanziabilità delle leggi in materia di agevolazioni all'artigianato (L.L. 949/52 e 240/81) dovrà essere sottoposta a approfondita verifica, anche in considerazione di quanto disposto dalla Comunicazione comunitaria n.54/08 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4.3.2006, avente ad oggetto "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale";
- 12) la Regione intende altresì integrare i nuovi strumenti di incentivazione alla imprese artigiane con quelli in favore delle altre imprese di piccola dimensione, nell'ambito della più generale azione di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti di incentivazione alle imprese;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le costituite parti si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto integrativo.

ARTICOLO 2

I termini di scadenza delle convenzioni di cui ai punti 1 e 2 della premessa – come modificate ed integrate dai successivi atti aggiuntivi – in particolare:

1. convenzione rep. n. 5556 del 30/7/2001 - atto aggiuntivo alla convenzione tra Regione Puglia ed Artigiancassa SpA rep. n. 5357 del 30/11/2000 – con scadenza 16/11/2005;
2. convenzione rep. n. 6241 del 12/6/2003 – gestione tipologie di aiuto nel rispetto del Regolamento (CI) n. 70/2001 del 12/1/2001 – con scadenza 31/12/2005;
3. convenzione rep. n. 5594 in data 8/10/2001 – gestione e attuazione dell’Azione c) della Misura 4.1 del POR 2000 / 2006 – con scadenza il 31/12/2008;

sono prorogati, inclusi gli atti aggiuntivi e modificativi da 1 a 3 del presente articolo, sino al 16 novembre 2010, fatta salva per la REGIONE la facoltà di recedere *ad nutum*, con efficacia immediata, a partire dal 1 gennaio 2009, con comunicazione semplice, inviata a mezzo raccomandata a.r., a cura e firma del Dirigente del Settore Industria.

ARTICOLO 3

Restano immutate le altre condizioni di cui alle convenzioni del 16 novembre 1995 e del 30.11.2000 e successive modifiche ed integrazioni di cui all’art. 2 del presente atto.

ARTICOLO 4

Fermi restando i termini di corresponsione delle commissioni di cui all’art. 7, 1° comma, della convenzione del 16 novembre 1995, per effetto dell’art. 23 bis L.51/06, la misura di tutte le commissioni, di competenza regionale, spettanti ad ARTIGIANCASSA per effetto delle convenzioni e loro atti aggiuntivi e integrativi di cui all’art.2 del presente atto sono ridotte del 10% (diecipercento) con riferimento alle domande di agevolazione presentate al Sistema creditizio e finanziario successivamente al 16.11.2005. La misura delle commissioni pattuita nel presente atto non è soggetta ad alcuna revisione futura.

ARTICOLO 5

Fermo restando il termine di proroga *sub* art. 2, le parti si danno reciprocamente atto che le convenzioni oggetto di proroga si risolvono anticipatamente ed automaticamente, senza particolari formalità, per la sopravvenuta cessazione, derivante da fonti normative e regolamentari nazionali o regionali, dell'attuale regime differenziato di incentivazione per le imprese artigiane in favore di un regime unico di aiuti.

ARTICOLO 6


Le parti confermano i contenuti delle convenzioni e degli atti integrativi e aggiuntivi indicati all'art. 2 per tutto quanto non modificato dal presente atto.

ARTICOLO 7

Il presente atto, soggetto al regime fiscale stabilito dal DPR 29.9.1973 n.601, è redatto in carta libera e va registrato gratuitamente senza alcuna esazione di imposta o tassa, come gratuitamente va fatta ogni altra formalità ad esso inerente e conseguente. Letto, confermato e sottoscritto.

ARTIGLIANCASSA S.p.a.

REGIONE PUGLIA



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Avv. Davide F. PELLEGRINO)